

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3791

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FERIOLI, CANTALUPO, BIGNARDI

Presentata il 5 maggio 1962

Modificazione del settimo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico 16 maggio 1960, n. 570, che detta norme per la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, prevede la facoltà di designare rappresentanti di lista solo nei comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti; nulla invece stabilisce per i comuni con un numero di abitanti inferiore al limite sopraindicato.

Le conseguenze derivanti da una tale omissione sono poco avvertite quando le elezioni comunali coincidono con quelle provinciali, perchè in tal caso la regolarità delle operazioni elettorali è sotto il controllo dei rappresentanti dei gruppi dei candidati alle elezioni provinciali, nominati in tutti i seggi istituiti nei vari comuni. Se però le elezioni comunali non coincidono con quelle provinciali allora è più sentita la necessità che rappresentanti di lista siano ammessi a controllare la regolarità delle operazioni elettorali anche nei comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti. Non è infatti infrequente il caso che alcune liste presentate per la competizione elettorale vengano a trovarsi praticamente prive di elementi di fiducia nei seggi elettorali. Ciò perchè i presidenti delle Corti di appello nominano i presidenti dei seggi senza, ovviamente, tener conto della

loro tendenza politica; d'altra parte le Commissioni elettorali comunali — nominate, com'è noto dalle amministrazioni comunali uscenti — tendono a tutelare gli interessi di queste e non si preoccupano sempre di nominarne, presso ogni seggio, almeno uno scrutatore che risulti simpatizzante di ogni lista presentata.

Risulta, in conclusione, evidente lo stato di inferiorità in cui vengono a trovarsi, rispetto alle concorrenti, le liste che sono prive di persone che ne possono tutelare i legittimi interessi presso i seggi elettorali; e ciò soprattutto quando all'esito finale delle elezioni, lo scarto di voti è minimo ed esiste in ipotesi la possibilità che rilievi e contestazioni, se fatti valere e accolti, avrebbero potuto sovvertire l'esito delle elezioni stesse.

Per ovviare a tale inconveniente è stata predisposta la presente proposta che, modificando l'attuale testo del settimo comma dell'articolo 28 del testo unico sulle elezioni comunali e provinciali, prevede la possibilità di nominare rappresentanti di lista anche nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti. Siffatto rimedio torna a vantaggio di tutte le parti politiche, perchè tutte possono venirsi a trovare nelle situazioni sopra esposte. Confidiamo quindi che vorrete dare il vostro consenso alla presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

Il settimo comma dell'articolo 28 del testo unico sulla composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Con la lista devesi anche presentare:

a) la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal Sindaco, o da un notaio o dal Pretore, o dal giudice conciliatore;

b) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio; le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi di cui al quarto comma del presente articolo ».